

STATUTO

CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA

(Approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 13 marzo 2015)

2015

STATUTO
CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Associazione denominata "Camera Amministrativa Siciliana".

Articolo 2 – Sede

La Camera Amministrativa ha sede legale in Catania e sede operativa presso lo studio legale del Presidente pro tempore.

Articolo 3 - Oggetto

La Camera non ha finalità di lucro e svolge un'azione di studio, approfondimento ed attuazione delle leggi sostanziali e processuali attinenti all'attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo i principi della Costituzione Italiana e dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale, ivi compresa la promozione al proprio interno e nelle attività istituzionali delle pari opportunità.

La Camera promuove tutte le iniziative, anche di natura sindacale, volte alla soluzione dei problemi riguardanti l'efficace organizzazione ed il buon funzionamento degli Organi Giurisdizionali nonché per la tutela della funzione e della dignità degli Avvocati che innanzi ad essi svolgono la loro attività.

La Camera persegue, altresì, le seguenti finalità:

1. La formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale degli iscritti, mirando alla valorizzazione della figura dell'Avvocato Amministrativista e della sua specifica professionalità dinanzi agli organi giurisdizionali.
2. Le iniziative di studio, editoriali, di ricerca e di dibattito sulle problematiche di carattere amministrativo, anche attraverso gli strumenti informatici, nonché l'organizzazione di convegni, corsi, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni.
3. L'istituzione e gestione di corsi di formazione nel diritto amministrativo processuale e sostanziale, anche in relazione all'ordinamento comunitario, aperti a tutto il Foro, senza limitazioni funzionali e/o territoriali. Tale attività potrà essere svolta anche per il tramite di un'apposita Scuola Forense da costituirsi sotto l'egida della Camera Amministrativa, previo conseguimento, ove occorressero, degli opportuni riconoscimenti e/o autorizzazioni da parte delle competenti Autorità Amministrative o soggetti all'uopo competenti e/o delegati, anche ai sensi e per gli effetti di cui al vigente Ordinamento Professionale Forense.
4. Il costruttivo confronto con gli Organi Giudicanti e con le Pubbliche Amministrazioni sia centrali che locali, in linea coi principi ispiratori delle norme in materia di procedimento e di contenzioso attinenti all'attività della Pubblica Amministrazione.
5. Il dialogo sulle principali problematiche, sia di natura professionale che sindacale, cogli Ordini e Collegi operanti nel settore nonché con le altre Organizzazioni Forensi.
6. Lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile e opportuna al raggiungimento dei fini istituzionali della Camera.

Articolo 4 - Durata

La Camera Amministrativa ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà degli associati, espressa con maggioranza di almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto, o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

Articolo 5 - Autonomia

La Camera ha carattere apolitico e apartitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza.

Nell'esercizio delle predette funzioni la Camera Amministrativa può deliberare di aderire ad organizzazioni e strutture associative nazionali e/o sovranazionali, caratterizzate dai

medesimi principi ispiratori regolanti l'azione e le attività della Camera Amministrativa medesima, per come previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto.

Articolo 6 – Soci

Possono essere soci della Camera Amministrativa Siciliana tutti gli Avvocati iscritti ad uno degli Ordini degli Avvocati della Sicilia esercenti con abitudine la professione nel settore amministrativo che condividano le finalità della Camera Amministrativa e si obbligano al rispetto delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo.

Gli aspiranti sono all'uopo presentati da un socio della Camera avente almeno dieci anni di anzianità professionale, previa produzione di un curriculum professionale a comprova dell'esercizio abituale della professione nel settore amministrativo.

Articolo 7 - Fondo Camerale

Il Fondo Camerale è costituito:

1. dalle quote associative determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo e dai beni con esse acquistati;
2. dai beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti alla Camera;
3. dagli eventuali utili o avanzi di gestione.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

In caso di scioglimento il fondo sarà devoluto, secondo delibera assembleare, in favore di Enti o Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli della Camera Amministrativa, comunque in applicazione dell'art 3, comma 4 quinquies, T.U. n. 917/1986 ed eventuali modifiche.

Articolo 8 – Organi

Sono organi della Camera Amministrativa:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente.

Nessuna delle relative cariche è retribuita.

Articolo 9 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali e dei contributi straordinari eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo e si tiene presso la sede della Camera Amministrativa o in altro luogo all'uopo designato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria con cadenza almeno annuale ed, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.

Essa è convocata, inoltre, quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta formulando l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con l'ordine del giorno mediante avviso individuale, da comunicarsi anche tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato dai soci all'atto della ammissione o con successiva specifica informativa, almeno dieci giorni prima della data fissata, salvi i casi di eccezionale urgenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera Amministrativa, il quale nomina per l'occasione e di volta in volta, tra i soci componenti l'Assemblea, il Segretario verbalizzante i lavori della stessa.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso di scioglimento dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il socio può farsi rappresentare per delega, ma ogni socio non può riceverne più di due. Le deleghe possono essere conferite soltanto a soci che non ricoprono cariche sociali.

L'Assemblea ordinaria delibera:

1. sull'approvazione del programma di iniziative e del rendiconto economico e finanziario annuale;
2. sulla nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;

L'Assemblea Straordinaria delibera:

1. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. lo scioglimento della Camera e la destinazione dell'eventuale fondo di cui all'art. 7.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci ed, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è organo di direzione collegiale della Camera ed assume tutte le iniziative utili ed opportune per l'attuazione dell'oggetto associativo.

Esso ha durata biennale ed è composto da nove soci in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi straordinari eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo, previa convocazione anche in via elettronica da parte del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, si riunisce ogni mese.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, il Segretario, che conserva ed aggiorna i libri ed i registri sociali, compresi i verbali delle assemblee e del consiglio e le deliberazioni da essi assunte, ed i dati di tutti i soci, ed il Tesoriere, che riceve il denaro e lo deposita presso l'Istituto di Credito a tal fine autorizzato dal Consiglio Direttivo, che esegue le decisioni di spesa adottate dal Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione del patrimonio della Camera ed ha la responsabilità della sua cassa, riferisce al Consiglio Direttivo dell'andamento economico - finanziario dell'Associazione e redige la bozza di rendiconto economico e finanziario.

Il Consiglio Direttivo:

1. indice le Assemblee, con cadenza almeno annuale, fissandone l'ordine del giorno, nel quale saranno anche inserite le questioni la cui trattazione sarà stata richiesta da almeno un decimo dei soci;
2. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
3. esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini della Camera Amministrativa;
4. delibera sulla ammissione e sulla esclusione dei soci e ne dichiara la decadenza, nei casi previsti dal presente statuto;
5. determina la quota associativa annuale;
6. delibera e determina gli eventuali contributi straordinari che si rendessero necessari per lo svolgimento di particolari e specifiche attività sociali;
7. istituisce e costituisce appositi comitati e gruppi di lavoro, che riferiscono delle loro attività al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea;
8. nomina tra i soci il responsabile del sito internet istituzionale della Camera, che, qualora

non componente del Consiglio Direttivo, partecipa senza diritto di voto alle riunioni dello stesso che lo riguardino;

9. designa i rappresentanti della Camera alle altre Associazioni di cui essa faccia parte;

10. adotta ogni deliberazione in tutte le materie non espressamente riservate dal presente statuto, dall'atto costitutivo o dalla legge ad altri organi della Camera.

In caso di decadenza, dimissioni o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più dei propri componenti, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea dei soci per l'elezione del componente o dei componenti mancanti.

Le dimissioni o la decadenza di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza immediata dell'intero Consiglio.

In tal caso, l'Assemblea è convocata immediatamente per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo dal suo componente più anziano ancora in carica, anche su richiesta di un singolo socio.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta anche legalmente la Camera Amministrativa.

Egli resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e decade insieme ad esso nei casi previsti dal presente statuto.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e ne presiede i lavori, coordinandone il regolare svolgimento.

Nell'adempimento del suo incarico il Presidente si attiene alle indicazioni del Consiglio Direttivo, cui riferisce tempestivamente anche in via informatica dell'attività svolta.

Il Presidente riferisce all'Assemblea dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo e dell'andamento complessivo dell'Associazione.

Articolo 12 - Recesso ed esclusioni

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere in ogni momento dalla Camera Amministrativa, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite P.E.C., e provvedendo al contempo al pagamento delle quote sociali ancora dovute.

Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per l'accertato sopravvenuto venire meno delle condizioni di ammissione alla Camera Amministrativa o per altri gravi motivi, quali, a mero titolo esemplificativo, l'inosservanza dei principi e delle finalità della Camera Amministrativa, la violazione delle norme dello Statuto e dell'atto costitutivo, nonché l'assenza per almeno un biennio alle assemblee ovvero l'omesso pagamento delle quote sociali per un biennio ovvero infine per l'omesso pagamento dei contributi straordinari eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea dei Soci, persistente dopo l'invio di almeno due consecutive richieste di adempimento.

Articolo 13 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le norme del codice civile.